

Repertorio n. _____ del _____

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PORTIERATO ED ALTRE MANSIONI ACCESSORIE CIG: 4176726753**

L'anno _____ duemiladodici il _____ giorno _____ del _____ mese di _____

presso la sede del Servizio Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Puglia

TRA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA (codice fiscale 80021210721), di seguito nel presente atto denominato anche "**Consiglio e/o Amministrazione**", con sede in Bari, alla via Capruzzi, n. 212, in questo atto rappresentato dalla dott.ssa Angela Vincenti nella sua qualità di dirigente del Servizio amministrazione e Contabilità;

E

_____ con sede legale in _____ (C.F. e/o n. iscrizione CCIAA etc.), in questo atto rappresentato da _____ nato/a il _____ a _____, C.F. _____ nella sua qualità di _____, ovvero (*nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio occasionale o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE)*) _____ di _____ mandatario/capogruppo della _____, con sede in _____ (prov. _____), via _____, c.f./Partita IVA n. _____, giusta atto costitutivo/mandato collettivo speciale con rappresentanza rep. N. _____ in data _____, registrato presso

	col n. _____, in data _____, di seguito denominata per brevità "Ditta"	
	e/o "Appaltatore"	
	Premesso che	
	Il Consiglio, con Determinazione n. 81 del 22.10.2012 ha indetto una procedura	
	aperta per l'affidamento del servizio di portierato ed altre mansioni accessorie, ai	
	sensi dell' art.55 e dell'art.124 del D.lgs. 163/2006, da aggiudicarsi con il criterio	
	dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 83 del medesimo D.lgs,	
	con importo complessivo a base di gara di € 190.996,90 al netto dell'IVA al 21%;	
	in esito all'esperimento delle procedure di gara, il Dirigente del Servizio	
	Amministrazione e contabilità, con atto dirigenziale n. _____ del _____ ha	
	disposto l'aggiudicazione definitiva, del servizio in oggetto, per una spesa	
	quantificata di euro _____ al netto di IVA al 21%, in favore della	
	Ditta _____, con sede legale in _____,	
	via _____ - Codice Fiscale e Partita IVA _____	
	la spesa afferente l'appalto di che trattasi trova copertura finanziaria negli impegni	
	assunti con Atti Dirigenziali n X del xxx del Servizio Amministrazione e Contabilità,	
	che qui si richiama, a valere sul bilancio..... del Consiglio regionale sul capitolo 3	
	articolo 16;	
	L'appaltatore dichiara di possedere l'organizzazione, i mezzi e le persone	
	necessarie per effettuare il servizio alle condizioni tutte di cui al presente contratto;	
	L'appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del	
	presente Contratto che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte	
	integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa;	
	L'Appaltatore ha presentato il Certificato del Registro delle Imprese presso la	
	Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di protocollo	

n..... del..... acquisito al protocollo generale della Stazione Appaltante in data.....dal quale risulta che nulla osta ai fini del D.Lgs. 159/2011.e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione delle stesse.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSA

Le premesse, gli atti ed i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'Appaltatore ha dichiarato espressamente di conoscere e di accettare tutte le condizioni, norme e prescrizioni, contenute nei documenti sotto elencati:

1. disciplinare di gara e allegati ivi richiamati;
2. capitolato d'oneri;
3. offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara;
4. offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di gara.

Fa parte del presente contratto, anche se non materialmente allegato, il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

L'esecuzione del presente appalto è disciplinata, oltre che da quanto disposto nel presente contratto e nei documenti in esso richiamati, dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e, in subordine, dalle norme del codice civile, per quanto non regolato dalla disposizioni sopra richiamate.

ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il Consiglio Regionale, come sopra rappresentato, affida alla Ditta _____, che, tramite il suo Legale Rappresentante,

formalmente e legalmente accetta, l'incarico per l'espletamento del servizio di portierato ed altre mansioni accessorie, da eseguirsi nei termini e con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato d'oneri e nel disciplinare di gara.

La Ditta dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi e professionali necessari per l'espletamento dell'incarico ed in condizione di ottemperare alle prescrizioni ed ai doveri posti dal disciplinare di gara, dal capitolato d'oneri ed alle prestazioni contenute nella propria offerta tecnica.

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Vincenti dirigente del Servizio Amministrazione e Contabilità presso la Stazione Appaltante

TEL. +390805402736 FAX+39 0805402117

E MAIL: vincenti.angela@consiglio.puglia.it

ART. 3 – SEGUE:OGGETTO DELL'APPALTO

I servizi oggetto del presente Contratto sono dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara e nel Capitolato d'oneri.

ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO

L'Appaltatore dovrà avviare le attività di cui si compone il servizio dalla data di avvio dell'esecuzione del Contratto.

Il servizio dovrà concludersi entro 15 mesi dalla sopracitata data di avvio.

ART. 5 – ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi compresi nel corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara,

nel capitolato d'oneri e nei suoi allegati nonché nel presente contratto e nei documenti richiamati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Consiglio regionale.

Al fine dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore si impegna a rispettare quanto richiesto nel disciplinare di gara e nel capitolato d'oneri.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Consiglio da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire al Consiglio di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Consiglio nonché a dare immediata comunicazione a questa ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

ART. 6 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dovuto dal Consiglio alla Ditta per lo svolgimento del servizio di cui al presente contratto è fissato nell'importo di euro _____, al netto dell'IVA al 21%.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed

indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, e l'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

L'Appaltatore solleva sin d'ora il Consiglio da qualsiasi richiesta per rimborsi spese e quant'altro possa essere richiesto da altri per prestazioni comunque riferite all'oggetto del presente contratto.

Il corrispettivo del servizio, determinato sulla base dei prezzi offerti in sede di aggiudicazione, sarà corrisposto con cadenza mensile, a seguito di emissione delle fatture da inviare in originale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

Le fatture, redatte su carta intestata dell'Impresa aggiudicataria, datate e numerate, complete dei dati necessari all'effettuazione dei pagamenti, dovranno riportare il codice identificativo gara (GIG) e verranno liquidate previa verifica della regolarità contributiva e del corretto svolgimento del servizio, sia sotto il profilo qualitativo che della rispondenza dello stesso alle condizioni stabilite dal contratto;

Le fatture dovranno essere inviata in originale al Consiglio – Settore Amministrazione e Contabilità – Via Capruzzi 212 - 70124 Bari e dovranno essere corredate da:

---allegato prospetto mensile del monte-ore totalizzato per l'effettivo servizio prestato in ogni plesso per il costo orario del contratto; il corrispettivo sarà commisurato al numero effettivo di ore di servizio svolte.

La liquidazione delle fatture a saldo sarà disposta subordinatamente all'esito favorevole della verifica finale di attestazione di regolare esecuzione in merito alla quantità, tipologia e natura delle attività previste nell'offerta dell'Appaltatore e nel Capitolato d'onori dell'Amministrazione.

ART. 7 SEGUE:CORRISPETTIVO

I pagamenti del corrispettivo per lo svolgimento del servizio di cui al precedente articolo, saranno effettuati dal Servizio Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà in tranches mensili.

L'effettiva erogazione dei compensi dovuti avverrà entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture e, comunque, sul conto corrente intestato a _____ Codice IBAN: _____.

Ogni eventuale variazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché delle persone delegate ad operare su di esso, devono essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione in forma scritta, completa di adeguata motivazione e documentazione; in difetto di quanto sopra, nessuna responsabilità può essere attribuita al Consiglio.

Con il pagamento del prezzo di contratto si intendono compensate tutte le prestazioni, i mezzi, le forniture, gli oneri e le obbligazioni dell'Appaltatore, anche se non espressamente elencati o previsti nei documenti contrattuali, comunque necessari per la corretta esecuzione del servizio secondo le prescrizioni, modalità e nei tempi indicati nei documenti contrattuali stessi.

Con la stipulazione del contratto l'Appaltatore riconosce la congruità e la omnicomprensività del prezzo contrattuale, intendendosi quindi inclusi l'utile, le spese, gli oneri legali e amministrativi, le alee e qualsiasi altra voce inerente il servizio, rinunciando espressamente, l'Appaltatore, ad avanzare riserve, pretese o reclami per qualsivoglia motivo relativamente alla congruità di detto prezzo contrattuale.

Dal pagamento delle somme a titolo di corrispettivo verranno trattenute le somme

eventualmente dovute dall'Appaltatore al Consiglio per sanzioni e/o penalità, per le quali l'Appaltatore rilascerà relativa nota di accredito.

ART. 8 ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Il servizio è soggetto ad attestazione di regolare esecuzione, ad opera del direttore dell'esecuzione del contratto, in termini di qualità e quantità del servizio espletato.

ART. 9 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l'Appaltatore ha prestato cauzione di euro _____, pari al ____% dell'importo contrattuale, con polizza fidejussoria n. _____ emessa il _____ da _____ con sede legale a _____ – cod. ag. _____ – cod. sub _____.

In merito a detta cauzione l'Appaltatore concede ampia facoltà di utilizzarla in tutto od in parte nel caso di inadempienza ai patti contrattuali, così come riconosce il diritto ai maggiori danni ove questi dovessero essere superiori all'importo della cauzione.

Semestralmente, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio, il Consiglio procederà, dietro richiesta della Ditta, allo svincolo della cauzione secondo le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta scritta effettuata dall'Amministrazione.

ART.10 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'appaltatore, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il

rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'inadempimento dell'Appaltatore, accertato direttamente dal Consiglio, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale n.28 del 2006, così come disposto dal Regolamento Regionale n.31 del 2009.

L'appaltatore si impegna, altresì ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna ed obbliga, altresì, al pieno e totale rispetto delle leggi e delle norme in vigore, inerenti agli obblighi di cui al presente articolo, anche se non espressamente indicate e citate.

La Ditta dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità che tutto il personale impegnato nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto non ha rapporti tali da

implicare incompatibilità con l'incarico oggetto della presente convenzione e che non sono pubblici dipendenti, pertanto non soggetti all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Esecutore, la Stazione appaltante procede ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Il Consiglio si riserva, inoltre, la facoltà di applicare l'articolo 5 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni dovute dall'Appaltatore al personale dipendente.

ART.11 - PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, il Responsabile dell'appalto potrà applicare le seguenti penali:

- per quanto riguarda l'omissione totale o parziale delle operazioni di portierato ed altre mansioni accessorie, l'Impresa, oltre alla perdita del compenso relativo alla mancata prestazione, potrà essere gravata di una penale pari al 2% del corrispettivo mensile contrattuale (IVA inclusa), per ogni mancata esecuzione di ognuno dei servizi a carattere giornaliero;

- per quanto riguarda inesatti adempimenti o ritardi nell'adempimento o comunque per inadempienze diverse dall'omissione del servizio, l'Impresa potrà essere gravata di una penale pari al 3% del compenso mensile contrattuale (IVA inclusa);

- per l'esecuzione del contratto con utilizzo di personale non assunto

- regolarmente, verrà applicata – per una prima infrazione – una penale di € 5.000, 00 per ogni persona non in regola; la seconda infrazione comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

L'importo delle penali applicate sarà, a scelta dell'Amministrazione, trattenuto sul pagamento della mensilità successiva a quella in cui si è verificata l'infrazione/disservizio oppure sull'importo cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato, indipendentemente da qualsiasi contestazione.

A seguito dell'avvenuta applicazione di n. 3 (tre) penali per mancato o irregolare adempimento del servizio o nell'ipotesi di reiterati inadempimenti, irregolarità o negligenze nell'esecuzione del servizio, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., in via stragiudiziale, con contestuale incameramento della cauzione salvo il diritto ad ottenere la penale e ad agire per il diritto al risarcimento di ulteriori e maggiori danni derivanti dall'inadempimento.

ART. 12 – RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

L'osservanza delle norme e prescrizioni di cui al presente contratto, i controlli e le disposizioni del Consiglio, l'espletamento degli accertamenti, delle verifiche sullo svolgimento dell'attività, l'approvazione del Consiglio non limitano né riducono la piena ed incondizionata responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, al Consiglio, nonché a terzi.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle

pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La Ditta è tenuta a stipulare idonea e congrua polizza di responsabilità civile professionale per lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto, così come disciplinato nel capitolato d'onori .

Detta polizza dovrà essere stipulata e consegnata in copia all'Amministrazione prima della data di inizio del servizio. Sono a carico della Ditta le spese relative al pagamento di ogni altra polizza richiesta secondo le normative vigenti.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 13- TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.14 – SUBAPPALTO

Non è consentito in quanto nulla è dichiarato in sede di gara. Ogni violazione in materia comporta l'esecuzione in danno e la risoluzione del presente contratto fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento del danno.

ART.15 OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY- RISERVATEZZA

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato

previste dal sopra citato Decreto.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il Consiglio, titolare del trattamento dei dati, esegue il trattamenti degli stessi al solo fine della esecuzione del contratto in ottemperanza ad obblighi di legge.

E' fatto divieto ai dipendenti dell'Appaltatore di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate, nonché quelli inerenti il personale dell'Amministrazione, di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente contratto.

Le parti si impegnano ad osservare e a far osservare dal proprio personale la massima riservatezza in ordine a fatti, informazioni, cognizioni e documenti di qualsiasi natura di cui siano venuti a conoscenza.

Le parti si impegnano, altresì, a non rivelare a terzi e a non usare le informazioni tecniche e le risultanze delle attività relative al presente contratto per finalità diverse dall'esecuzione dello stesso.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

ART. 16- RECESSO

La Ditta non può esercitare il diritto di recesso nei confronti del Consiglio, se non nelle ipotesi di giusta causa, al sopravvenire della quale è tenuta a darne immediata comunicazione al Consiglio, adottando ogni possibile accorgimento atto a limitare il pregiudizio di quest'ultima. Il Consiglio si riserva ragione di eventuale rivalsa nei modi di legge nei confronti della Ditta.

Il recesso della Ditta ha effetto decorsi 30 giorni dal giorno del ricevimento da parte del Consiglio della comunicazione di recesso da effettuarsi con lettera raccomandata a.r. .

Il Consiglio, inoltre, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento mediante semplice preavviso di trenta giorni da comunicare per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto delle disposizioni di legge in tutto o in parte del contratto. In tali ipotesi il Consiglio si obbliga al pagamento, (anche a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 e successive modifiche), del 5% (cinque per cento) dell'importo delle attività non eseguite; è escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.

Dalla data di efficacia del recesso la Ditta è tenuta a cessare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il Consiglio si riserva, altresì, il diritto di rinunciare ad alcuni servizi, oggetto del presente contratto, qualora la relativa erogazione da parte dell'Appaltatore non dovesse essere più necessaria.

Per quanto non espressamente disciplinato si richiama l'applicazione del codice civile e della vigente normativa sugli appalti della Pubblica amministrazione.

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Consiglio si riserva la facoltà di risolvere il contratto al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali previa diffida ad adempiere. Il Consiglio ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto o all'esecuzione d'ufficio dell'incarico a spese della Ditta valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate di

seguito a diffida formale da parte del Consiglio;

b) arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da causa di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte della Ditta;

c) sopravvenuta situazione di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di concordato preventivo o di altre situazioni equivalenti a carico della Ditta;

d) mancato reintegro della cauzione definitiva;

e) cessione del Contratto e/o dei crediti;

f) violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'art.15;

g) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

h) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

i) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

j) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

k) nelle altre ipotesi espressamente previste nel presente Contratto e nel Capitolato d'onori, nonché in ogni altro caso previsto dagli articoli 135 e seguenti del d.lgvo 163/06 e dalla normativa vigente.

Altresì trova applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La risoluzione del contratto sarà comunicata alla Ditta da parte del Consiglio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, previa contestazione scritta e decorso il termine di cinque giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, per le motivazioni sopra indicate, il Consiglio incamererà la cauzione a titolo di penale e procederà all'azione di rivalsa in danno della Ditta.

In caso di risoluzione del contratto, il Consiglio si riserva il diritto di affidare a terzi la realizzazione di quanto necessario al regolare completamento dell'incarico, con addebito a carico della Ditta dell'eventuale maggior costo sostenuto o di tutte le spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un esatto adempimento. L'esecuzione in danno non esonera la Ditta dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione.

L'eventuale affidamento a terzi del completamento del servizio sarà comunicato alla Ditta inadempiente con indicazione del nuovo affidatario, dei nuovi termini di esecuzione e del relativo importo.

Il Consiglio ha, inoltre, facoltà di differire l'erogazione dell'eventuale saldo dovuto al momento della risoluzione, in attesa di quantificare il danno che la Ditta sarà tenuta a risarcire, onde procedere, conseguentemente, all'eventuale trattenimento delle somme corrispondenti.

ARTICOLO 18 – DIVIETO DI CESSIONE

Il presente Contratto non può essere ceduto in alcuna forma, ed anche indirettamente e parzialmente dall'Appaltatore a terzi, né sono cedibili a terzi i crediti di qualsivoglia natura derivanti dallo stesso.

In difetto di adempimento a detti obblighi, l'Amministrazione ha facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto

ARTICOLO 19 – CONTROVERSIE CONTRATTUALI

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR di Bari. E' esclusa la clausola arbitrale.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra Amministrazione e l'Appaltatore sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.

ARTICOLO 20 - DOMICILIO ELETTO

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto l'Appaltatore elegge il domicilio legale in _____,

ove è convenuto che possano essere ad esso notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L'appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'Appaltatore stesso tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 21 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sospensione temporanea del servizio in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviare all'Appaltatore con preavviso di 15 giorni, al verificarsi di circostanze non previste e allo stato non prevedibili.

In caso di sospensione del servizio ai sensi del punto precedente, l'Appaltatore non avrà alcun titolo a compensi per fermo attività.

L'appaltatore non potrà sospendere arbitrariamente il servizio per nessun motivo.

Qualsiasi sospensione del servizio da parte dell'Appaltatore darà il diritto

all'Amministrazione di ottenere le penali e risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.

ART. 22 - COMUNICAZIONI

Le parti si danno atto che ogni rapporto tra loro intercorrente durante il perfezionamento e l'esecuzione del contratto ed i successivi eventuali contatti sarà intrattenuto esclusivamente in lingua italiana.

ART. 23 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso.

L'appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'Impresa.

L'Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Consiglio regionale della Puglia.

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano altresì le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del Contratto.

ARTICOLO 23 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si fa espresso rinvio al Capitolato d'oneri nonché si fa espresso richiamo al D.Lgs. 163/2006, al DPR 207/2010, al Codice Civile e ad ogni altra disposizioni normativa o regolamentare vigente in quanto applicabile.

ARTICOLO 24 – CLAUSOLA FINALE

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

ARTICOLO 25 - ALLEGATI

Gli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto sono: l'Allegato "A" (Capitolato d'oneri), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica), l'Allegato "C" (Offerta Economica).

Bari,

Letto, confermato e sottoscritto in tre esemplari in bollo ad un solo effetto.

Per il Consiglio Regionale della Puglia

Per l'Appaltatore

Il Dirigente del Servizio Amm.ne e Contabilità

Il Rappresentante Legale

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24.

Bari,

L'Appaltatore.....

L'atto consta di n. _____ pagine.